

glio 1910, n. 466, sarà regolata dalle norme di cui ai seguenti articoli, a parziale deroga della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(È approvato).

Art. 39.

« Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito entro il termine di cinque giorni nel foglio destinato per gli annunci legali della provincia.

« Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione, e nei modi indicati dall'articolo 51 della legge citata. L'impugnativa è fatta avanti il Collegio arbitrale, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, deliberato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunciarsi in sede di opposizione al pagamento, sulla sussistenza del diritto asserito.

« Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

« Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal Codice di procedura civile.

« Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziantè, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « Codice di procedura civile » le parole: « e con esenzione da ogni tassa da bollo ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIOVANNI. Il procedimento che riflette l'espropriazione è stato, per l'articolo 70, esentato dalla tassa di bollo. Qui non si tratta che di un richiamo alla legge del 13 luglio 1910, perchè sia eliminata ogni questione.

Quindi chiedo che questa aggiunta, che è conforme ad un principio che è stabilito dall'articolo 70, venga approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Alessio che questi articoli relativi alle espropriazioni non fanno altro che modificare, in qualche parte, la legge del 1865, ma non si riferiscono punto alle esenzioni dalla tassa di bollo, le quali sono state accordate dalla legge 13 luglio 1910, in cui è detto che tutti gli atti concernenti il procedimento di espropriazione sono esenti dalla tassa di bollo.

Evidentemente non occorre ripetere qui un'esenzione già accordata.

Prego quindi l'onorevole Alessio di ritirare la sua aggiunta.

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 39.

(È approvato).

Art. 40.

« Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

« Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'articolo 39 quarto capoverso, il prefetto udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione. Restano però salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato a norma della legge comune ».

(È approvato).

Art. 41.

« Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento senza che siasi addivenuto ad un accordo tra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili ».

(È approvato).